

EBA/GL/2016/02	
08/06/2016	

Orientamenti

sugli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE



1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

- Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
- 2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

- 3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 08.08.2016 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2016/02" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
- 4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3

2

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

- 5. I presenti orientamenti specificano gli obiettivi e il contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) o, laddove appropriato, le autorità designate, che devono disporre dei suddetti accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE².
- I presenti orientamenti si prefiggono di assicurare un approccio comune e coerente ai suddetti accordi di cooperazione tra gli Stati membri, contribuendo a rafforzare il sistema europeo degli SGD nazionali in conformità dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

Ambito di applicazione

- 7. I presenti orientamenti si applicano agli accordi di cooperazione di cui gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate devono disporre ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.
- 8. Qualora i sistemi di garanzia dei depositi siano amministrati da un'entità privata, le autorità designate dovrebbero garantire l'applicazione dei presenti orientamenti ai suddetti SGD.
- 9. In ognuna delle tre aree principali da includere negli accordi di cooperazione ed elencate nel paragrafo 17, i presenti orientamenti specificano elementi fondamentali minimi. Qualora siano disponibili delle opzioni, gli orientamenti suggeriscono l'approccio preferibile. In tutte e tre le aree principali menzionate nel suddetto paragrafo, gli orientamenti consentono inoltre ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) o, laddove pertinenti, alle autorità designate di includere ulteriori condizioni, fermo restando che siano accettate dalle parti in modo bilaterale o multilaterale.

Destinatari

10. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto iii del regolamento (UE) n. 1093/2010³.

² Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

³ Autorità designate quali definite nell'articolo 2, paragrafi da 1 a 18, della direttiva 2014/49/UE.



Definizioni

11. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/49/UE assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

"SGD dello Stato membro di origine"

l'SGD costituito nello Stato membro in cui un ente creditizio membro è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE.

"SGD dello Stato membro ospitante"

l'SGD costituito nello Stato membro nel cui territorio un ente creditizio membro, autorizzato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, ha costituito una succursale.

"Ente creditizio membro"

un ente creditizio affiliato a un SGD.

"SGD pertinenti"

gli SGD per i quali si verifica una delle condizioni seguenti:

- è stata costituita una succursale di un ente creditizio membro di un SGD dello Stato membro di origine nel territorio dell'SGD dello Stato membro ospitante;
- (ii) un ente creditizio membro affiliato a un SGD cessa di essere membro di tale SGD per diventare membro di un altro SGD; oppure
- (iii) la legislazione nazionale che recepisce la direttiva SGD nella giurisdizione di un SGD che presta i fondi a un altro SGD consente tale prestito.

"Posizione unitaria del cliente"

il file contenente i dati del singolo depositante necessari per preparare il relativo rimborso, compreso l'importo complessivo dei depositi idonei di ogni depositante.



3. Attuazione

Data di applicazione

12. Le autorità competenti dovrebbero attuare i presenti orientamenti entro 08/12/2016.



4. Obiettivi e approccio generale nello stabilire accordi di cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositi

4.1 Obiettivi degli accordi di cooperazione

- 13. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, gli accordi di cooperazione dovrebbero prefiggersi di:
 - agevolare l'efficace collaborazione tra gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate; e
 - specificare ex ante diversi aspetti dei rimborsi ai depositanti, trasferimenti di contributi SGD e prestiti tra SGD che altrimenti dovrebbero essere concordati molto rapidamente in condizioni di stress, cosa che distoglierebbe l'attenzione e le risorse dell'SGD da altre decisioni difficili.

4.2 Approccio generale da seguire quando si istituiscono accordi di cooperazione

- 14. Gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate dovrebbero rispettare l'accordo quadro di cooperazione multilaterale tra i sistemi di garanzia dei depositi nell'Unione europea o concludere accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali con tutti gli altri SGD pertinenti e, laddove appropriato, con le autorità designate dell'Unione entro 8/12/2016.
- 15. I termini e le condizioni dell'accordo quadro di cooperazione multilaterale sono indicate nell'allegato 1 ai presenti orientamenti. Qualora gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate debbano specificare ulteriormente alcuni elementi non coperti dai termini e dalle condizioni dell'accordo quadro di cooperazione multilaterale, possono integrare il suddetto accordo con accordi bilaterali o multilaterali, purché le condizioni di tali accordi non contraddicano quelle previste dall'accordo quadro di cooperazione multilaterale.
- 16. Gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate dovrebbero stipulare accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali solo nei casi in cui si propongano di includere, in tali accordi di cooperazione, condizioni che vanno oltre il livello di dettaglio richiesto dai presenti orientamenti. Nella massima misura possibile, tali accordi dovrebbero essere basati sulle condizioni pertinenti elencate nell'allegato 1.



5. Elementi fondamentali minimi degli accordi di cooperazione

- 17. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, gli accordi di cooperazione dovrebbero coprire almeno le seguenti tre aree principali:
 - i. modalità di rimborso ai depositanti, da parte dell'SGD dello Stato membro ospitante, presso le succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE;
 - ii. modalità di trasferimento dei contributi di un SGD a un altro qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un altro SGD, compresi i trasferimenti transfrontalieri e nazionali, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE;
 - iii. modalità di prestito reciproco tra gli SGD ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE.
- 18. Per ognuna di queste tre aree definite, la presente sezione comprende un elenco degli elementi fondamentali minimi che devono essere inclusi negli accordi di cooperazione.

5.1 Modalità di rimborso dei depositanti presso le succursali

19. Gli accordi di cooperazione tra SGD o, laddove appropriato, tra le autorità designate dovrebbero specificare le seguenti modalità di rimborso dei depositanti presso le succursali degli enti creditizi membri autorizzati, in altri Stati membri, da parte dell'SGD dello Stato membro ospitante per conto dell'SGD dello Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.

a. Notifica dell'indisponibilità dei depositi

- 20. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare il contenuto e la procedura d'invio della notifica d'indisponibilità dei depositi. I contratti dovrebbero comprendere i recapiti e contatti pertinenti, inclusi gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono.
- 21. L'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare all'SGD dello Stato membro ospitante e all'autorità designata dello Stato membro ospitante in cui l'SGD non è l'autorità designata, il verificarsi di una situazione di indisponibilità dei depositi, quale definita nell'articolo 2, paragrafi da 1 a 8, della direttiva 2014/49/UE. La notifica dovrebbe inoltre comprendere le informazioni generali sugli enti creditizi in cui si è verificata l'indisponibilità di depositi, compresa una stima dell'estensione del rimborso previsto, l'importo dei depositi coperti e il numero di depositanti aventi diritto nella succursale, la valuta del rimborso e tutte



le altre informazioni generali che l'SGD dello Stato membro di origine consideri utili per l'SGD dello Stato membro ospitante ai fini della preparazione del rimborso.

22. La notifica dovrebbe essere trasmessa dall'SGD dello Stato membro di origine all'SGD dello Stato membro ospitante immediatamente all'atto della determinazione dell'indisponibilità dei depositi. L'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe ricevere la notifica prima di tutte le informazioni necessarie e dei fondi, al fine di avviare la preparazione di un rimborso non appena ricevuta la notifica.

b. Scambio di informazioni, comprese le istruzioni per il pagamento

- 23. Benché l'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE richieda all'SGD di assicurare la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei depositanti e l'elaborazione di tali dati ai sensi della direttiva 95/46/CE⁴, ciò non dovrebbe precludere la definizione di standard più rigorosi negli accordi di cooperazione, purché concordato nell'accordo di cooperazione.
- 24. Gli accordi di cooperazione dovrebbero indicare una scadenza entro la quale l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe inviare all'SGD dello Stato membro ospitante tutte le informazioni necessarie per la preparazione di un rimborso ai depositanti. La scadenza dovrebbe essere entro e non oltre due giorni lavorativi dello Stato membro in cui ha sede l'SGD dello Stato membro di origine prima della scadenza alla quale è reso disponibile l'importo rimborsabile ai depositanti nazionali, compreso il caso in cui la scadenza per il rimborso da parte dell'SGD dello Stato membro di origine sia superiore a sette giorni lavorativi, dopo la determinazione dell'indisponibilità dei depositi nell'ente creditizio. L'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe compiere ogni ragionevole sforzo per ottemperare alla scadenza. Tuttavia, l'SGD dello Stato membro di origine può differire l'invio delle informazioni nei casi in cui, nonostante tutti i ragionevoli sforzi compiuti, l'SGD dello Stato membro di origine non sia in grado di ottemperare alla scadenza, a causa dell'esigenza di ottenere ulteriori informazioni sui depositi e i depositanti o dell'impossibilità, dovuta ai suoi processi interni, di ottenere le informazioni entro la scadenza o di elaborare le informazioni sui depositanti dello Stato membro ospitante entro la suddetta scadenza, senza ritardare significativamente l'elaborazione del rimborso nazionale. In tali casi, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare il ritardo all'SGD dello Stato membro ospitante il più presto possibile e concordare una nuova scadenza stimata che non può essere successiva alla scadenza per il trasferimento dei fondi ai sensi del paragrafo 33.
- 25. L'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe disporre della posizione unitaria del cliente, in linea con le scadenze nazionali, al fine di ricevere tali informazioni dall'ente creditizio. Dovrebbe quindi elaborare tale posizione unitaria del cliente al fine di fornire all'SGD dello Stato membro ospitante solo le istruzioni pertinenti al pagamento, in un formato convenuto tra gli SGD e che specifici gli importi da rimborsare nella valuta concordata negli accordi di

8

⁴ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, 23.11.1995, pag. 31).



cooperazione. Le informazioni da trasmettere dall'SGD dello Stato membro di origine all'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbero comprendere:

- l'importo da rimborsare a ogni depositante;
- tutte le informazioni necessarie a seconda del metodo di rimborso (ad esempio, indirizzi dei depositanti o numeri dei conti bancari per i bonifici elettronici).
- 26. Qualora non disponga di tutte le informazioni necessarie, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe chiedere all'SGD dello Stato membro ospitante di raccogliere le ulteriori informazioni necessarie, a seconda del metodo di rimborso adottato dall'SGD dello Stato membro ospitante. Affinché l'SGD dello Stato membro ospitante sia in grado di raccogliere le ulteriori informazioni necessarie al rimborso, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe coadiuvare l'SGD dello Stato membro ospitante trasmettendo tutte le informazioni necessarie (ad esempio, i contatti e recapiti del depositante o i numeri d'identificazione nazionale).
- 27. Gli SGD dovrebbero comunicarsi, reciprocamente e tempestivamente, tutti gli aggiornamenti dei dati.
- 28. L'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe impegnarsi a garantire che l'importo rimborsabile sia disponibile ai depositanti il prima possibile, entro tre giorni lavorativi dello Stato membro in cui ha sede l'SGD dello Stato membro ospitante, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, le istruzioni e i fondi dall'SGD dello Stato membro di origine, senza che occorra inviare una richiesta all'SGD dello Stato membro di origine o ospitante.
- 29. Dopo il rimborso iniziale, l'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe comunicare all'SGD dello Stato membro di origine in modo documentato i risultati del rimborso, compresa la distribuzione e l'effettuazione dei pagamenti ai depositanti, una relazione concernente tutti i problemi riscontrati con i rimborsi e una valutazione degli aspetti della procedura e dell'accordo di cooperazione da migliorare in futuro. L'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe comunicare periodicamente all'SGD dello Stato membro di origine l'andamento dei futuri rimborsi che verranno effettuati dopo la scadenza prevista dal paragrafo 28.


c. Modalità di anticipo dei fondi

- 30. Gli accordi di cooperazione dovrebbero prevedere che, dopo aver ricevuto la notifica di indisponibilità dei depositi dall'SGD dello Stato membro di origine, l'SGD dello Stato membro ospitante fornisca tempestivamente all'SGD dello Stato membro di origine tutte le informazioni necessarie sui conti da utilizzare per il trasferimento di fondi dall'SGD dello Stato membro di origine all'SGD dello Stato membro ospitante.
- 31. I conti e il metodo di trasferimento scelti dovrebbero garantire al massimo la sicurezza dei fondi e la tempestività del trasferimento.



d. Tempistica di anticipo dei fondi

- 32. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare la scadenza per la messa a disposizione dei fondi necessari.
- 33. L'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe fornire all'SGD dello Stato membro ospitante i fondi necessari entro e non oltre il giorno in cui l'importo rimborsabile dovrebbe essere reso disponibile ai depositanti nazionali, dopo aver determinato l'indisponibilità dei depositi nell'ente creditizio, compresi i casi in cui la scadenza entro la quale l'SGD dello Stato membro di origine deve rendere disponibile l'importo rimborsabile sia superiore a sette giorni lavorativi, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.
- 34. Tutti i fondi anticipati in eccesso all'SGD dello Stato membro ospitante dovranno essere restituiti all'SGD dello Stato membro di origine entro e non oltre tre giorni lavorativi dall'SGD dello Stato membro ospitante dopo la finalizzazione del rimborso.



35. Qualora la scadenza dell'SGD dello Stato membro di origine per rendere disponibile l'importo del rimborso sia superiore a sette giorni lavorativi, l'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe comunicare ai depositanti, direttamente o mediante pubblicità sui media, la possibilità di un rimborso del costo della vita su richiesta.



- 36. L'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe comunicare all'SGD dello Stato membro di origine, entro un giorno lavorativo, la richiesta di un rimborso del costo della vita da parte di un depositante. Questa notifica dovrebbe includere tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
 - a. l'identificazione chiara e completa del depositante, incluse le coordinate del conto pertinente;
 - b. la data di ricezione della richiesta da parte dell'SGD dello Stato membro ospitante;
 - c. l'importo richiesto (se applicabile).
- 37. Qualora un depositante richieda il rimborso dell'importo di un costo della vita direttamente all'SGD dello Stato membro di origine o all'SGD dello Stato membro ospitante, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe impegnarsi a fornire all'SGD dello Stato membro ospitante tutte le informazioni necessarie e i fondi entro cinque giorni lavorativi dello Stato membro in cui ha sede l'SGD dello Stato membro di origine dalla data di ricevimento della richiesta o della comunicazione inviata dall'SGD dello Stato membro ospitante, affinché questi sia in grado di garantire ai depositanti l'accesso a un importo adeguato dei loro depositi coperti, per coprire il proprio costo della vita in attesa del rimborso completo.
- 38. Qualora il rimborso completo sia imminente o un rimborso parziale ritardi significativamente la procedura del rimborso completo, l'SGD può accettare di rinunciare al rimborso parziale nell'interesse di assicurare il tempestivo rimborso completo.

e. Trattamento dei saldi temporaneamente elevati

- 39. Gli accordi di cooperazione dovrebbero delineare la procedura di rimborso di saldi temporaneamente elevati da parte dell'SGD dello Stato membro ospitante, che dovrebbe avvenire in questa successione:
 - a. i depositanti inviano le richieste di rimborso all'SGD dello Stato membro di origine o all'SGD dello Stato membro ospitante;
 - b. qualora le richieste di rimborso vengano inviate all'SGD dello Stato membro ospitante, questi dovrebbe inoltrarle all'SGD dello Stato membro di origine;
 - c. qualora le richieste di rimborso vengano inviate all'SGD dello Stato membro di origine, o quest'ultimo le riceve dall'SGD dello Stato membro ospitante, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe verificarle. L'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe fornire assistenza qualora necessario, ad esempio nell'affrontare i problemi linguistici o legali conseguenti all'applicazione della normativa vigente nella giurisdizione dell'SGD dello Stato membro ospitante;
 - d. durante la verifica delle dichiarazioni, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe inviare le informazioni necessarie su depositi, depositanti e fondi all'SGD dello Stato



membro ospitante, sotto forma di pacchetto con altre richieste di rimborso, se ciò avviene in un arco temporale ragionevole, oppure singolarmente;

- e. I'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe rimborsare i depositanti.
- 40. Ulteriori accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali dovrebbero inoltre specificare gli aspetti seguenti:
 - f. la scadenza dell'SGD dello Stato membro di origine, qualora pertinente, per l'accettazione delle richieste di rimborso da parte di depositanti, che l'SGD dello Stato membro ospitante dovrà comunicare ai depositanti interessati;
 - g. le informazioni sul livello di copertura e sulla scadenza per il rimborso di saldi temporaneamente elevati all'SGD dello Stato membro di origine.

f. Valute utilizzate

- 41. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare che la valuta del rimborso sarà la valuta stabilita ai sensi della normativa cui fa riferimento l'SGD dello Stato membro di origine e che sarà comunicata da quest'ultimo all'SGD dello Stato membro ospitante.
- 42. Qualora la normativa cui fa riferimento l'SGD dello Stato membro di origine consenta di scegliere tra più valute e tale scelta comprenda l'opzione di utilizzare la valuta dello Stato membro in cui ha sede l'SGD dello Stato membro ospitante, tale opzione dovrebbe essere utilizzata come principale. Qualora sia possibile e legalmente consentito, previo accordo tra gli SGD, l'importo rimborsabile può essere disponibile in più valute.
 - **Esempio 1.** Se l'SGD polacco garantisce i rimborsi in zloty polacchi (PLN) indipendentemente dalla valuta del conto, a seguito del fallimento di una succursale di una banca polacca nel Regno Unito, il rimborso al depositante britannico avverrà in PLN. Se l'SGD polacco garantisce i rimborsi in PLN, sterline britanniche (GBP) o franchi svizzeri (CHF), a seguito del fallimento di una succursale di una banca polacca nel Regno Unito, il rimborso alla maggior parte dei depositanti britannici avverrà in GBP. Tuttavia, quando l'SGD dello Stato membro ospitante è in grado di effettuare il rimborso in più valute e i contratti con i depositanti o le informazioni fornite loro ai sensi della direttiva 2014/49/UE consentono di procedere al rimborso in CHF, i depositanti che hanno conti in franchi svizzeri potrebbero essere rimborsati in franchi.
- 43. Quando sia necessaria una conversione valutaria, si applica il tasso a pronti pubblicato dalla banca centrale dello Stato membro in cui ha sede l'SGD dello Stato membro di origine, nel giorno di determinazione dell'indisponibilità dei depositi in un dato ente creditizio.
- 44. Il finanziamento necessario di cui ai paragrafi da 32 a 34 dovrebbe essere fornito nella valuta di rimborso stabilita ai sensi della normativa cui fa riferimento l'SGD dello Stato membro di



origine, a norma dei paragrafi 41 e 42. L'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe gestire il cambio di valuta necessario e sostenere i necessari costi della conversione valutaria.

g. Gestione della corrispondenza e lingua utilizzata

- 45. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare che l'SGD dello Stato membro ospitante gestirà la comunicazione con i depositanti per conto dell'SGD dello Stato membro di origine; ad esempio, comunicherà ai depositanti la determinazione dell'indisponibilità di depositi e il rimborso da parte dell'SGD dello Stato membro ospitante per conto dell'SGD dello Stato membro di origine.
- 46. Inoltre, quando l'SGD dello Stato membro di origine è in grado di gestire efficacemente la comunicazione con i depositanti nello Stato membro in cui si trova la succursale, compresa la capacità di comunicare nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui ha sede l'SGD dello Stato membro ospitante, l'accordo può prevedere che ai depositanti venga offerta esplicitamente l'ulteriore opzione di comunicare direttamente con l'SGD dello Stato membro di origine. Nella pratica, questo significa ad esempio che la lettera che comunica ai depositanti il fallimento dell'ente creditizio membro può includere due numeri di telefono, ossia quello dell'SGD dello Stato membro di origine.
- 47. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare che la lingua utilizzata dall'SGD nella comunicazione con i depositanti nell'ambito di un rimborso corrisponde alla/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro del SGD dello Stato membro ospitante. Tuttavia, né all'SGD dello Stato membro di origine né all'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe essere precluso di rispondere alla corrispondenza loro inviata dai depositanti nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro dell'SGD dello Stato membro di origine o in un'altra lingua quando ne abbiano capacità, né di comunicare in tali lingue con depositanti che abbiano accettato di ricevere informazioni in detta lingua.
- 48. L'SGD dello Stato membro di origine e l'SGD dello Stato membro ospitante o, qualora pertinente, le autorità designate dovrebbero utilizzare l'inglese per comunicare tra loro, salvo qualora decidano in modo bilaterale di utilizzare un'altra lingua nella loro comunicazione.
- 49. I canali istituiti per comunicare con i depositanti, nonché tra l'SGD dello Stato membro di origine e l'SGD dello Stato membro ospitante, dovrebbero garantire sufficienti livelli di riservatezza e sicurezza.

h. Rimborso dei costi del rimborso

50. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare i tipi di costi che l'SGD dello Stato membro di origine rimborserà all'SGD dello Stato membro ospitante, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli sostenuti nello svolgimento delle operazioni seguenti ascrivibili al rimborso:



- h. la comunicazione con i depositanti, compresa la definizione dell'infrastruttura necessaria, l'assunzione di personale e le pubblicazioni sui media;
- i. la comunicazione con l'SGD dello Stato membro di origine, compreso l'invio di feedback sulle richieste di rimborso pagate;
- j. la raccolta di ulteriori informazioni necessarie all'effettuazione del rimborso, compresa la definizione dell'infrastruttura necessaria e l'assunzione di personale;
- k. la traduzione dei documenti;
- I. l'acquisizione di informazioni;
- m. i costi delle operazioni relative ai rimborsi;
- n. i costi legali relativi.
- 51. I costi ammissibili sostenuti dall'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbero soddisfare i criteri seguenti:
 - o. essere necessari per l'effettuazione del rimborso;
 - essere effettivi, ragionevoli, giustificati e ottemperare al principio di sana gestione finanziaria;
 - q. essere identificabili, in particolare in quanto inseriti nelle registrazioni contabili dell'SGD dello Stato membro ospitante e corroborati da prove efficaci.
- 52. Gli accordi di cooperazione possono prevedere che:
 - r. l'SGD dello Stato membro di origine fornisca un importo forfettario, in base alle stime, prima che l'SGD dello Stato membro ospitante sostenga i costi cui fa seguito la riconciliazione dei conti; oppure
 - s. all'SGD dello Stato membro ospitante sono rimborsati i costi concordati negli accordi di cooperazione in seguito al rimborso.
- 53. Qualora l'SGD dello Stato membro ospitante venga rimborsato dopo il rimborso, i dettagli del rimborso, come l'ora in cui rimborsare i costi e il tasso d'interesse applicabile, dovrebbero essere concordati entro e non oltre sette giorni dal rimborso iniziale dei depositi coperti.

i. Diritto alla revisione contabile

54. Per consolidare ulteriormente la fiducia nella capacità dell'SGD di svolgere la propria funzione nel caso di un rimborso in una succursale, le potenziali parti dell'accordo possono concordare



un reciproco diritto di revisione contabile delle attività dei propri SGD partner relativamente al rimborso prima di stipulare l'accordo di cooperazione, e in qualsiasi momento dopo aver raggiunto detto accordo.

55. Tale revisione contabile, subordinata all'accordo dell'SGD o, qualora pertinente, delle autorità designate, può assumere la forma ad esempio di controllo, revisione post-rimborso o revisione contabile dei costi e prevedere il distaccamento di personale nella fase di rimborso, oltre a essere svolta in loco o a distanza. Le parti dell'accordo possono concordare di consentire all'SGD dello Stato membro di origine di effettuare una revisione contabile delle attività dell'SGD dello Stato membro ospitante relativamente all'indennizzo pagato dall'SGD dello Stato membro di origine.

j. Trattamento dei ritardi

- 56. Tutti i costi conseguenti ai ritardi nell'SGD dello Stato membro di origine nel fornire all'SGD dello Stato membro ospitante le istruzioni per il pagamento, le informazioni necessarie e i fondi, dovrebbero essere sostenuti dall'SGD dello Stato membro di origine, anche qualora detti ritardi impongano costi operativi all'SGD dello Stato membro ospitante.
- 57. Qualora il ritardo sia imputabile alle azioni dell'SGD dello Stato membro ospitante, questi dovrà sostenere i costi conseguenti.

k. Responsabilità

58. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, l'SGD dello Stato membro ospitante non è responsabile in alcun modo degli atti compiuti ai sensi delle istruzioni fornite dall'SGD dello Stato membro di origine.

I. Revisione dei meccanismi atti a rendere operativi i rimborsi

59. L'SGD dello Stato membro di origine e l'SGD dello Stato membro ospitante possono concordare in modo bilaterale, caso per caso e non prima di tre mesi dalla notifica dell'indisponibilità dei depositi, di rivedere il funzionamento e l'ambito di applicazione degli accordi pratici e dell'infrastruttura necessari ad assicurare un'operatività adeguata e continua dei rimborsi da parte dell'SGD dello Stato membro ospitante ai sensi della presente sezione 5.1, apportandovi le modifiche necessarie.

5.2 Modalità per il trasferimento dei contributi dell'SGD e lo scambio di informazioni tra gli SGD

60. Gli accordi di cooperazione tra gli SGD o, laddove appropriato, tra le autorità designate dovrebbero specificare le modalità descritte di seguito per il trasferimento di contributi e delle informazioni da un SGD all'altro qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un



SGD e diventi membro di un altro SGD, compresi i trasferimenti transfrontalieri e nazionali, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE.

m. Scambio di informazioni

- 61. L'articolo 14, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, richiede un'efficace scambio di informazioni tra gli SGD, in conformità dei requisiti di riservatezza e di protezione dei dati concernenti i conti dei depositanti nonché l'elaborazione dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- 62. Pur garantendo un quadro minimo comune in materia di standard di riservatezza e di protezione dei dati, la suddetta disposizione non impedisce che negli accordi di cooperazione vengano definiti standard più rigorosi, purché siano stati concordati negli accordi di cooperazione.
- 63. La comunicazione di dati accurati costituisce una fase fondamentale per garantire un efficace trasferimento delle informazioni da un SGD all'altro. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare la scadenza entro la quale l'SGD da cui intende staccarsi l'ente creditizio membro (SGD di partenza) è tenuto a comunicare all'SGD a cui l'ente creditizio membro in questione intende aderire (SGD di destinazione) l'intenzione dell'ente creditizio membro di aderire all'SGD di destinazione o, qualora un ente creditizio membro comunichi all'SGD di destinazione la propria intenzione di aderirvi, la scadenza entro la quale è tenuto a comunicare tale circostanza all'SGD di partenza. La suddetta scadenza dovrebbe iniziare alla data in cui:
 - l'ente creditizio membro comunica all'SGD di partenza il desiderio di passare a un altro SGD, qualora l'SGD di partenza conosca l'SGD di cui intende far parte l'ente creditizio; oppure
 - l'ente creditizio membro comunica all'SGD di destinazione il desiderio di farne parte.
- 64. La scadenza dovrebbe essere definita prima che l'ente creditizio lasci formalmente l'SGD di partenza e passi a quello di destinazione.
- 65. Le informazioni da trasmettere dovrebbero comprendere tutti i dati che l'SGD di partenza e l'SGD di destinazione considerano congiuntamente pertinenti, comprese e qualora disponibili:
 - a. le informazioni aggregate su tutti i contributi periodici (e depositi relativi) da trasferire da un SGD all'altro, comprese, qualora pertinenti, quelle sui flussi di depositi dell'ente creditizio membro per un periodo concordato da entrambi gli SGD;
 - b. tutte le revisioni contabili, le valutazioni e le verifiche svolte in precedenza sulla capacità dell'ente creditizio di presentare pratiche sulla posizione unitaria del cliente e ulteriori informazioni richieste in precedenza dall'SGD di partenza, in particolare sulla qualità dei dati forniti dall'ente creditizio membro;



- c. tutte le altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni sui semincidenti ("near miss") relativamente a tale ente creditizio membro.
- 66. All'SGD di partenza non dovrebbe essere richiesto di ottenere nuove informazioni allo scopo di trasferirle all'SGD di destinazione. L'SGD di destinazione avrà facoltà di richiedere le informazioni più aggiornate direttamente all'ente all'atto della sua accettazione in qualità di membro.
- 67. L'SGD di partenza dovrebbe avere facoltà di rifiutare la condivisione delle informazioni che, in virtù della loro natura sensibile, possono non essere condivise ai sensi della legge nazionale o dell'Unione.
- n. Modalità di trasferimento dei contributi periodici pagati nel corso dei 12 mesi precedenti la fine dell'appartenenza e valuta di pagamento
- 68. Tutti i costi di raccolta dei fondi da parte dell'SGD di partenza, ad esempio qualora l'SGD di partenza abbia recentemente proceduto a un rimborso e debba raccogliere ulteriori fondi per trasferirli all'SGD di destinazione, dovrebbero essere sostenuti dall'SGD di partenza.
- 69. L'SGD di destinazione dovrebbe fornire all'SGD di partenza le coordinate dei conti e tutte le altre informazioni pertinenti per consentire il trasferimento dei contributi. La scelta dei conti e del metodo di trasferimento dei fondi dovrebbe garantire la massima sicurezza dei fondi e la tempestività del trasferimento.
- 70. Gli accordi di cooperazione dovrebbero riconoscere che l'SGD di partenza fornirà i fondi nella valuta in cui i contributi sono stati originariamente forniti. L'SGD di destinazione dovrebbe sostenere i costi di tutte le operazioni relative alla conversione valutaria.
- o. Trattamento degli impegni di pagamento, compreso il trasferimento potenziale di impegni assunti negli ultimi 12 mesi
- 71. Ai sensi del paragrafo 13, lettera d, degli orientamenti dell'ABE sugli impegni di pagamento ai sistemi di garanzia dei depositi⁵, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e passi a un altro SGD, l'SGD di partenza dovrebbe garantire che i mezzi finanziari corrispondenti ai 12 mesi precedenti la fine dell'appartenenza vengano trasferiti all'SGD di destinazione, in uno dei modi seguenti:
 - rispettando gli impegni e trasferendo i proventi all'SGD di destinazione; oppure
 - riassegnando le disposizioni relative agli impegni di pagamento all'SGD di destinazione previo accordo con quest'ultimo e con l'ente creditizio.

.

⁵ ABE/GL/2015/09.



- 72. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare la scadenza entro cui l'SGD di partenza, qualora pertinente, d'accordo con l'ente creditizio, è tenuto a decidere quale delle due opzioni perseguire. Gli accordi non dovrebbero specificare l'opzione preventivamente, poiché la decisione dipenderà dai singoli casi.
- 73. Qualora l'SGD di partenza decida di attuare l'impegno e di trasferire i proventi all'SGD di destinazione, dovrebbero applicarsi le disposizioni riportate nella sezione precedente sulle modalità di anticipo dei contributi periodici pagati nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la fine dell'appartenenza.
- 74. Qualora l'SGD di partenza decida di non attuare gli impegni di pagamento, dovrebbe impegnarsi con l'SGD di destinazione per stabilire se l'SGD di destinazione sia disponibile ad accettare la riassegnazione di tali impegni di pagamento. La riassegnazione può avvenire solo con il consenso di entrambi gli SGD. Qualora l'SGD di destinazione rifiuti la riassegnazione, l'SGD di partenza dovrebbe applicare gli impegni di pagamento e trasferire i proventi all'SGD di destinazione.

p. Scadenze per il trasferimento dei contributi

- 75. L'appartenenza di un SGD è una condizione necessaria affinché un ente creditizio autorizzato riceva i depositi. L'SGD di destinazione deve essere inoltre in grado di adempiere ai propri obblighi verso i depositanti dell'ente creditizio membro fin dal primo giorno. Di conseguenza, il trasferimento dell'appartenenza di un ente creditizio dovrebbe avvenire senza soluzione di continuità. Questo significa che il trasferimento dei contributi da un SGD all'altro dovrebbe svolgersi lo stesso giorno in cui l'ente creditizio membro lascia un SGD per passare all'altro. Disporre il trasferimento nello stesso giorno evita inoltre il rischio che l'SGD di partenza utilizzi i fondi versati dal suo ente creditizio per un rimborso o una risoluzione dopo che l'ente creditizio membro ha lasciato l'SGD di partenza.
- 76. Qualora l'SGD di destinazione sia disponibile ad assumersi il rischio di accettare il nuovo ente creditizio membro senza ricevere il trasferimento nello stesso giorno, dovrebbe concordare la scadenza per il trasferimento con l'SGD di partenza.

q. Lingua utilizzata

77. Durante la trasmissione delle informazioni da un SGD all'altro gli SGD dovrebbero comunicare in inglese, salvo qualora concordino bilateralmente l'utilizzo di una lingua diversa.

r. Costi associati al trasferimento dei contributi

78. Gli accordi di cooperazione dovrebbero specificare che l'SGD di destinazione è responsabile di tutti i costi associati al trasferimento dei contributi (siano essi fondi o impegni di pagamento) dall'SGD di partenza, e di tutti gli altri costi associati al trasferimento, comprese le traduzioni delle informazioni richieste. Tuttavia, quando necessario, i costi di raccolta dei fondi dovrebbero essere sostenuti dall'SGD di partenza.



s. Trattamento dei ritardi

79. Gli accordi di cooperazione dovrebbero comprendere una clausola intesa a specificare che, qualora si verifichino ritardi nella disponibilità delle informazioni o dei fondi, tutti i costi conseguenti debbano essere sostenuti dall'SGD responsabile del ritardo.

5.3 Modalità per il prestito reciproco tra gli SGD

- 80. Gli accordi di cooperazione dovrebbero indicare se, ai sensi della normativa nelle rispettive giurisdizioni, i relativi SGD accettano, in principio, la volontaria concessione reciproca di prestiti.
- 81. Qualora gli SGD non accettino di concedersi prestiti reciprocamente, perché le rispettive normative nazionali non consentono di concedere prestiti ad altri SGD o a seguito di una decisione degli SGD o delle autorità designate, l'accordo non dovrebbe includere ulteriori particolari. Tuttavia, qualora agli SGD venga consentito di concedere prestiti ai sensi delle rispettivi leggi nazionali ma abbiano deciso di non concederli, tale decisione non dovrebbe precludere agli SGD di concedersi prestiti reciprocamente al profilarsi della crisi.
- 82. Qualora gli SGD intendano concedersi prestiti reciprocamente, l'accordo di cooperazione dovrebbe specificare in quanti giorni lavorativi l'SGD che riceve la richiesta di prestito deve adottare una decisione e quali informazioni deve fornire l'SGD richiedente il prestito. L'accordo può includere ulteriori dettagli sulla scadenza del rimborso e sul tasso d'interesse addebitato, alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.

5.4 Risoluzione efficace delle controversie

83. Gli accordi di cooperazione dovrebbero comprendere una clausola secondo la quale ognuna delle parti può demandare qualsiasi eventuale controversia sull'interpretazione dell'accordo all'ABE, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.